



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA**

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ovvero i servizi con i quali si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli stessi possono essere svolti attraverso i seguenti servizi:
 - a) servizio di taxi;
 - b) servizio di noleggio con conducentecosì come individuati dall'art. 1, comma 2 lettere a) e b) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
2. Tali servizi sono altresì disciplinati dalle seguenti norme:
 - a) articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - c) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - d) D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f) art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - g) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;
 - h) D.M. 28 aprile 2005, n. 161;
 - i) Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Art. 2 – Definizione dei servizi.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, su tutto il territorio regionale, nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. In particolare:

Servizio di taxi.

- a) Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato "*servizio taxi*", è rivolto ad un'utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
- b) I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento comunale.
- c) L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale, a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata telefonica.
- d) La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

Servizio di noleggio con conducente

- a) Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad un'utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate

presso le rimesse o sedi del vettore. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale.

- b) I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto previsto al successivo comma d).
- c) Il servizio è effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
- d) Qualora nell'ambito del territorio comunale non sia istituito il servizio di taxi, ovvero nel caso lo stesso non venga esercitato, i veicoli adibiti a noleggio con conducente titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Cinte Tesino possono stazionare negli appositi spazi riservati al noleggio da piazza, qualora gli stessi siano stati individuati e regolamentati a norma dell'art. 26 del presente regolamento ivi compreso nel caso previsto dal comma 5 dello stesso articolo. La prestazione del servizio in tal caso è obbligatoria se richiesta a vista da parte dell'utente.

Art. 3 – Organico.

- 1. L'organico degli autoveicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
 - a) servizio di taxi con autovettura: n. **0 (zero)** licenze corrispondente ad altrettanti veicoli;
 - b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. **1 (una)** autorizzazione, corrispondenti ad altrettanti veicoli.
 - c) servizio di noleggio con autobus: vedi capo III.
- 2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda, anche esterni al territorio del Comune, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 4.

Art. 4 – Commissione consultiva trasporti.

- 1. **È istituita, con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale competente in materia, la Commissione consultiva trasporti per esprimere pareri circa l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea, per la segnalazione di problemi e proposte e per ogni altra determinazione che comporti modifiche sostanziali al servizio disciplinato dal presente regolamento.**
- 2. La commissione è composta da:
 - a) dal Responsabile del Servizio comunale competente in materia o suo delegato che la presiede;
 - b) da un rappresentante di categoria artigianale;
 - c) da un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) da un rappresentante del Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia Autonoma di Trento;
 - e) da un Agente della Polizia Locale o suo delegato.
- 3. Alle sedute della commissione partecipa un dipendente comunale con funzione verbalizzante, da nominarsi da parte del Presidente.
- 4. **La designazione dei componenti di cui al comma 2) deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il Responsabile del Servizio provvede autonomamente.**
- 5. La commissione resta in carica per quattro anni dall'atto di nomina.
- 6. La Commissione svolge anche le funzioni di Commissione concorso di cui all'art. 12, comma 2 del presente regolamento.
- 7. I commissari sono sostituiti a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
- 8. La riunione della commissione è valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti.

9. La commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta articolata per argomenti da parte di almeno 3 componenti, con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.

CAPO II
NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI
E DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

Art. 5 – Condizioni di esercizio.

1. **Titolo per l'esercizio del servizio** - L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione comunale di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Ogni licenza e/o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
2. **Condizioni d'esercizio:**
 - a) In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - il cumulo di più licenze per servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi;
 - c) Il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.

Art. 6 – Figure giuridiche di gestione.

1. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente, al fine dell'esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolare di impresa artigianale di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o il noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Per le ditte individuali il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente devono essere esercitati direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dall'articolo 20.
4. Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso

della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) ed iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio I.A.A., qualora istituito.

5. Possono inoltre essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 7 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente da rimessa con automezzo fino a 9 posti sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92, qualora istituito, o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.
2. **Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze/autorizzazioni.**
3. **Altresì il concorso potrà essere indetto, sentita la Commissione di cui all'art. 4, a seguito di almeno una richiesta di assegnazione e ad un aumento del contingente numerico delle licenze/autorizzazioni.**
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.

Art. 8 – Concorso per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni.

- 1) I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) diploma di scuola dell'obbligo;
 - c) estremi di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A., qualora istituito;
 - d) idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento di cui all'art. 9;
 - e) possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
 - f) elencazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti nel bando, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento e degli eventuali titoli di valutazione di cui all'art. 10.
 - g) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo da destinare all'esercizio del servizio ovvero impegno ad acquisirla in caso di assegnazione della licenza/autorizzazione, nei termini previsti dall'art. 14.
- 2) I candidati al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente, oltre a quanto previsto al comma 1), devono dichiarare:
 - a) La disponibilità nell'ambito del territorio comunale di idonea rimessa, ovvero l'impegno ad acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell'autorizzazione. Deve intendersi per rimessa la struttura o area per lo stazionamento dei mezzi, presso cui gli stessi sono a disposizione dell'utenza e che dovrà essere funzionale al servizio.
 - b) La disponibilità di una sede principale o secondaria, ovvero l'impegno ad acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell'autorizzazione, presso la quale l'utente possa rivolgersi per la prenotazione del servizio e che dovrà pertanto risultare identificabile, riconoscibile dall'utente e opportunamente presidiata; la stessa dovrà trovarsi necessariamente sul territorio comunale ed eventualmente coincidente con la rimessa, a meno che l'istante dimostri che presso

la propria sede legale o principale organizzazione aziendale, collocata in altro Comune, esiste una struttura avente i requisiti richiesti, fatto salvo comunque l'obbligo di rimessa nel Comune di Cinte Tesino.

b1) Le strutture di cui ai precedenti commi a) e b) dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia urbanistica e di prevenzione incendi.

b2) Qualora il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi a) e b) non venga adeguatamente comprovato nei termini ultimi previsti dall'art. 14, comma 4, ciò comporterà la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione, che verrà rilasciata al concorrente che segue in graduatoria.

c) numero del personale che si intende adibire al servizio.

Art. 9 – Cause di impedimento al rilascio della licenza/autorizzazione.

1. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

a) l'essere incorso in condanne irrevocabile per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.

2. La licenza e l'autorizzazione non possono inoltre essere rilasciate a chi:

a) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

b) abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni.

3. La persona fisica o giuridica che risulta già titolare di licenza di "taxi" rilasciata da altri Comuni o di autorizzazione di "noleggio con conducente" può partecipare al concorso per l'assegnazione di licenza per il servizio taxi a condizione che, in caso di assegnazione, rinunci alla precedente licenza e la restituisca all'ente che ha proceduto al rilascio. Tale rinuncia dovrà essere formalizzata prima del rilascio della licenza.

4. La persona fisica o giuridica che risulta già titolare di licenza di "taxi" può partecipare al concorso per l'assegnazione di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente a condizione che, in caso di assegnazione, rinunci alla precedente licenza e la restituisca all'ente che ha proceduto al rilascio. Tale rinuncia dovrà essere formalizzata prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso è approvato nei termini di cui all'art. 7, 2° comma, del presente regolamento.

2. Il bando di concorso dovrà specificare:

a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni messe a concorso;

b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;

c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di valutazione e di preferenza;

d) schema di domanda con dichiarazione dei requisiti e delle cause di impedimento;

e) le relative modalità di svolgimento;

Art. 11 – Titoli di preferenza.

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di titolare o collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per analogo periodo.
2. In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato della Unione Europea.
3. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - L'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purchè esercitanti;
 - La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 12 – Presentazione delle domande e fasi di svolgimento del concorso.

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Comune di Cinte Tesino e contenere tutte le indicazioni richieste dal bando ed attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, oltre all'eventuale elencazione di titoli preferenziali.
3. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.
2. La commissione di concorso svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli e redige la relativa graduatoria;
 - c) trasmette la graduatoria finale al Responsabile del Servizio per la relativa approvazione.

Art. 13 – Validità della graduatoria ed assegnazione delle licenze/autorizzazioni.

1. La graduatoria ha validità tre anni dall'approvazione e viene utilizzata per la copertura di licenze ed autorizzazioni che si rendono vacanti durante il periodo di validità fino al suo esaurimento.
2. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.

Art. 14 – Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il Responsabile del Servizio, dopo l'approvazione della graduatoria predisposta dalla Commissione di cui all'art. 4, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.
2. Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:
 - a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
 - b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
 - c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.
3. L'assegnatario di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente dovrà, inoltre, comprovare adeguatamente la proprietà o disponibilità nel territorio comunale della rimessa e della sede principale o secondaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, qualora

non vi abbia già provveduto contestualmente alla domanda ed entro il termine ultimo di cui al comma seguente.

4. La mancata esibizione dei documenti entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione/licenza, che sarà assegnata al concorrente che segue in graduatoria. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di concedere, su richiesta scritta dell'interessato, una proroga dei termini per validi e documentati motivi.
5. L'assegnatario di licenza di taxi deve inoltre provvedere alla piombatura del tassametro del veicolo destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso il Servizio di Polizia Municipale del Comune.

Art. 15 – Provvedimenti successivi al rilascio della licenza/autorizzazione.

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Art. 16 – Validità della licenza e dell'autorizzazione.

1. La licenza e l'autorizzazione d'esercizio hanno validità illimitata, ferma restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 17 – Trasferibilità della licenza/autorizzazione d'esercizio.

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso a persona in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, su richiesta del titolare che si trovi in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
4. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
5. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Comune, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di un biennio, la licenza o l'autorizzazione decade.
6. Ove subentri nella licenza un minore ovvero un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, è consentito richiedere la sospensione della licenza/autorizzazione per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, il titolo autorizzatorio non potrà più essere trasferito ad altro soggetto, ma dovrà essere restituito al Comune. In alternativa, è consentito agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ai loro legittimi rappresentanti nominare un sostituto in

possesso dei requisiti tecnici e professionali ai fini dell'esercizio provvisorio per la durata di due anni, fermo restando per gli eredi minori la possibilità di farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età così come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 21/92.

7. Al titolare che abbia trasferito la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 18 – Domanda per il subentro nella titolarità della licenza/autorizzazione.

1. La domanda per il subentro nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio deve essere presentata entro i termini previsti, in carta legale, alla struttura comunale competente.
2. Il richiedente dovrà produrre copia dell'atto di trasferimento ed indicare in domanda di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 17, comma 4, dovrà dichiarare inoltre che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalle persone aventi titolo.
4. Il rilascio della licenza o autorizzazione d'esercizio è comunque subordinato agli adempimenti prescritti dall'art. 14.

Art. 19 – Inizio e sospensione attività.

1. Nel caso di assegnazione o di acquisizione della licenza/autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio, salvo concessione di proroga di ulteriori 120 giorni per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione adeguatamente documentate.
2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è comunque tenuto a comunicare per iscritto al servizio comunale competente la data di inizio dell'attività.
3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni, per cause adeguatamente documentate e non imputabili al titolare della licenza, deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio, previa richiesta scritta del titolare.

Art. 20 – Sostituzione e collaborazione familiare alla guida.

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, commi 1 e 2, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile (impresa familiare).
2. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, in presenza di uno dei seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alla armi o servizio sostitutivo;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di gestione per sostituzioni non superiore a sei mesi.
4. Il titolare della licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente deve comunicare, entro tre giorni, la sostituzione alla guida alla struttura comunale competente. La segnalazione

deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione da parte del sostituto concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, nonché l'osservanza nella disciplina dei rapporti di collaborazione.

Art. 21 – Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite a taxi ed a noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
 - a) le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di taxi o di noleggio con conducente;
 - b) le autovetture di nuova immatricolazione, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
 - c) le autovetture per il servizi di trasporto pubblico non di linea tramite il servizio di taxi devono avere la carrozzeria di colore bianco. Su entrambe le portiere anteriori devono apparire: lo stemma del Comune, le parole “Comune di Cinte Tesino”, “Servizio Pubblico di taxi”, il numero della licenza.
 - d) per il servizio di taxi, la piastrina riprodotte la scritta “Servizio Pubblico” deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione;
 - e) il segnale luminoso di “Taxi” deve essere applicato in sicurezza sul tetto dell'autovettura. Il segnale luminoso “Taxi”, collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la disponibilità dell'autovettura: segnale acceso indicata Taxi libero, segnale spento indica Taxi occupato;
 - f) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio”;
 - g) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
 - h) le applicazioni di servizio di cui ai punti c) e g) sono fornite dal Comune su modelli standardizzati.
2. Ogniquale volta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare il servizio comunale competente ed effettuare la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Art. 22 – Tassametro.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato per la lettura del corrispettivo della corsa, salvo ricorra il caso di cui all'art. 14, comma 3 della Legge n. 21/1992.
2. Il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, determinate con la procedura di cui all'art. 23 del presente regolamento, nonché collaudato e regolarmente piombato a cura del Servizio Polizia Municipale.
3. Nel caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.
5. Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
6. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad

altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, al Servizio Polizia Municipale ed a sospendere il servizio fino all'avvenuta riparazione e subordinatamente alla richiesta di nuovo collaudo del tassametro.

7. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso "fuori servizio".
8. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
10. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
11. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il Servizio Polizia Municipale.

Art. 23 – Tariffe.

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, stabilisce le tariffe ovvero i limiti minimi e massimi per la prestazione del servizio di taxi, nonché le condizioni di trasporto, così come previsto dall'articolo 13 della legge n. 21 del 15.01.1992. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. La tabella riprodotte la tariffe, stampata in lingua italiana, tedesca ed inglese, deve essere vistata dal Comune ed esposta all'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore.

Art. 24 – Trasporto disabili.

1. Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi di trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.
3. I veicoli in servizio di taxi o di noleggio con conducente, appositamente attrezzati, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla vigente normativa .

Art. 25 – Sostituzione dei veicoli.

1. Chi intende sostituire il proprio autoveicolo dovrà presentare domanda in bollo al Responsabile del Servizio che ha rilasciato la licenza/autorizzazione, indicando il tipo, le caratteristiche dell'autoveicolo ed il numero di telaio.
2. Il Responsabile del Servizio, dopo le necessarie verifiche, provvederà al rilascio del nulla osta per il collaudo ed in seguito procederà ad annotare sulla licenza/autorizzazione le necessarie variazioni.

Art. 26 – Posteggi dei taxi.

1. Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi individuati dall'Amministrazione comunale e segnalati da cartelli indicatori.
2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.

3. È consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
4. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli esistenti o di interdirla temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario.
5. E' consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità dei luoghi di spettacolo secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Municipale o dalle altre forze dell'ordine sempreché la sosta non rechi intralcio al traffico ed alla viabilità.

Art. 27 – Turni ed orari di servizio.

1. Il servizio pubblico di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Comune, anche su proposta dell'associazione di categoria.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.

Art. 28 – Interruzione del servizio.

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto o rifiutato anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 35, dopo esplicito richiamo del conducente.

CAPO III SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 29 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus (autoveicoli con più di nove posti compreso il conducente) è regolato dalla legge quadro inerente l'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente n. 218 di data 11 agosto 2003 nonché dal D.Lgs. 22/12/2000, n. 395 e relativo regolamento di attuazione Decreto 28.04.2005, n. 161.

Art. 30 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. In attesa dell'approvazione delle nuove disposizioni in materia come previsto all'art. 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218 gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus o il subingresso in quelle già rilasciate, a condizione che:
 - a) abbiano sede legale o principale organizzazione aziendale nel Comune di Cinte Tesino;
 - b) dispongano di una rimessa ubicata sul territorio comunale di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda in carta legale contenente la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché agli adempimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.
3. La permanenza in capo al titolare dei requisiti previsti per l'esercizio della professione viene verificata periodicamente ogni tre anni ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22.12.2000 n. 395.

CAPO IV

NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI E DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

Art. 31 – Responsabilità nell'esercizio del servizio.

2. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

Art. 32 – Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati alla struttura comunale competente o agli organi di vigilanza che, esperiti gli accertamenti, informano il Responsabile del Servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 33 – Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.

1. I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
 - b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
 - c) tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - g) non trasportare animali di proprietà;
 - h) non tenere in funzione durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonico o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - i) depositare presso il Comando di Polizia Municipale qualunque oggetto dimenticato all'interno della vettura dai clienti;
 - j) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
 - l) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
 - m) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
 - n) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli

- agenti di Polizia Municipale e da agli agenti della Forza Pubblica;
- o) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
 - p) non togliere ovvero non occultare o falsificare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
 - q) fermare il veicolo ed interrompere il servizio solo su richiesta dei passeggeri ed in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - r) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quanto il trasporto è concluso;
 - s) non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dal Comune;
 - t) non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
 - u) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio, se richiesto;
 - v) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo ed il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
 - w) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
 - x) non chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - y) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituiti alla guida in possesso dei requisiti previsti e comunque solo con personale autorizzato;
 - z) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune.
2. Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
 3. Con riferimento alle modalità di accesso al servizio di autonoleggio da piazza ed in particolare all'articolo 2, comma 1) e articolo 26, comma 3), è fatto divieto ai titolari di licenza di taxi di effettuare ogni forma pubblicitaria con riferimenti a numeri di telefono personali, fissi, cellulari, fax, indirizzi di posta elettronica, siti internet ecc., che possa consentire modalità di accesso diverse da quelle previste dai citati articoli, potendosi altrimenti configurare un'attività di autonoleggio da rimessa con conducente non regolamentare.

Art. 34 – Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno diritto a:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
 - d) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - e) rifiutare di attendere il cliente quanto l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - f) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - g) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno

- all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- h) interrompere la corsa in caso di inosservanza dei divieti imposti agli utenti del servizio e previsti all'art. 35;
 - i) richiedere agli utenti che arrecano danno al veicolo il risarcimento del danno e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 35 – Comportamenti degli utenti.

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
 - a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
 - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
 - e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico.

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36 – Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta principalmente dal Servizio di Polizia Municipale e dagli uffici e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Art. 37 – Visite e verifiche.

1. I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura del Servizio di Polizia Municipale per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni previste dal regolamento. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
2. Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Responsabile del Servizio provvede a sospendere la licenza o l'autorizzazione, assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza o l'autorizzazione viene revocata.

Art. 38 – Pubblicità sugli automezzi.

1. L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, degli automezzi è ammessa nel rispetto delle norme vigenti.
2. Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento agli utenti del tipo di servizio svolto.

Art. 39 – Sanzioni.

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a. Sanzioni amministrative pecuniarie;
 - b. Sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione;
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 40 – Procedimenti sanzionatori.

1. I provvedimenti di cui ai successivi articoli 42, 43, 44 e 45 sono disposti dal Responsabile del Servizio competente, secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni prevede le seguenti fasi:
 - a) l'organo accertatore entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione provvede alla contestazione all'interessato degli addebiti;
 - b) entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte od altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
 - c) dopo la valutazione della documentazione eventualmente prodotta e l'ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta vengono assunti i seguenti provvedimenti:
 - applicazione delle sanzioni amministrative previste se il fatto è fondato e provato;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.
2. Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca o decadenza, anche il competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

Art. 41 – Diffida.

1. Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 42 – Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione o licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Art. 43 – Sospensione della licenza e dell'autorizzazione.

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:
 - a) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso;
 - c) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
 - d) comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi;
 - e) mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dagli uffici comunali, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - f) violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169 comma 2, 186 e 187 del Codice della Strada (Titolo V Norme di comportamento), se i fatti sono di particolare gravità;
 - g) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
 - h) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - i) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - j) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento;
 - k) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - l) rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto all'art. 34.
2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito dal Responsabile del Servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità della infrazione e/o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza o l'autorizzazione deve essere depositata presso la struttura comunale competente.
4. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 44 – Sospensione cautelare dal servizio.

1. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Responsabile del Servizio può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 45 – Revoca della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il Responsabile dell'area competente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - c) sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata da Comuni diversi;
 - d) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - e) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione/licenza per compiere o favorire attività illegali;
 - g) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento;

- h) la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 17;
 - i) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con il servizio e/o siano state accertate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento.
2. Il soggetto che sia incorso nella revoca della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni.

Art. 46 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla vigente normativa o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto della licenza o dell'autorizzazione.
2. Il Responsabile dell'area competente dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
 - b) mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'art. 19;
 - c) quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza o l'autorizzazione, nei termini previsti dall'art. 19 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, commi 4, 5 e 6.
 - d) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (ad es. rimessa);
 - e) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 120 giorni non giustificata da gravi motivi e non autorizzata dall'autorità competente.
3. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione ed all'iscrizione nel ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizione iscritte.
4. Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni.

Art. 47 – Rinuncia alla licenza e all'autorizzazione.

1. Il titolare che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione o della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia allegando l'originale del titolo autorizzatorio rilasciato.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – Norme sui procedimenti

1. Il procedimento conseguente alle domande di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da rimessa con automezzo fino a 9 posti, verrà espletato nei seguenti termini:
 - 1^a fase: entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso si perverrà all'approvazione della graduatoria finale e verrà data conseguente comunicazione dell'esito

del concorso ai candidati utilmente collocati in graduatoria;

- 2^a fase: entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso verrà rilasciata l'autorizzazione previo adempimento di quanto prescritto dall'art. 14.
- 2. Il procedimento conseguente alle domande di subingresso nelle licenze di taxi e autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da rimessa con automezzo fino a 9 posti, di cui all'art. 18, verrà concluso nel termine di 90 giorni dalla presentazione delle domande medesime.
- 3. Il procedimento conseguente alle domande di sostituzione dei veicoli di cui all'art. 25 del presente regolamento, verrà concluso nel termine di 30 giorni dalla presentazione delle domande medesime.
- 4. Il rilascio delle licenze/autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione da parte del richiedente delle indicazioni e/o documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e all'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, dal presente regolamento, nonché dal bando di concorso.
- 5. Il procedimento conseguente alle domande di rilascio o di subentro nelle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con veicoli superiori a nove posti, di cui al capo III del presente regolamento, verrà concluso nel termine di 90 giorni dalla presentazione delle domande medesime.
- 6. Si fa inoltre rinvio alla Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo", nonché al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 49 – *Entrata in vigore.*

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 di data 19/04/1960.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
3. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

INDICE

CAPO I NORME GENERALI.

Art. 1	Oggetto.	<i>pag. 2</i>
Art. 2	Definizione dei servizi.	<i>pag. 2</i>
Art. 3	Organico.	<i>pag. 3</i>
Art. 4	Commissione consultiva trasporti.	<i>pag. 3</i>

(NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI APO II NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.

Art. 5	Condizioni di esercizio.	<i>pag. 4</i>
Art. 6	Figure giuridiche di gestione.	<i>pag. 4</i>
Art. 7	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze.	<i>pag. 5</i>
Art. 8	Concorso per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni.	<i>pag. 5</i>
Art. 9	Cause di impedimento al rilascio della licenza/autorizzazione.	<i>pag. 6</i>
Art. 10	Contenuti del bando di concorso.	<i>pag. 7</i>
Art. 11	Titoli di preferenza.	<i>pag. 7</i>
Art. 12	Presentazione delle domande e fasi di svolgimento del concorso.	<i>pag. 7</i>
Art. 13	Validità della graduatoria ed assegnazione delle licenze/autorizzazioni.	<i>pag. 7</i>
Art. 14	Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.	<i>pag. 8</i>
Art. 15	Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.	<i>pag. 8</i>
Art. 16	Validità della licenza e dell'autorizzazione.	<i>pag. 8</i>
Art. 17	Trasferibilità della licenza/autorizzazione.	<i>pag. 8</i>
Art. 18	Domanda per il subentro nella titolarità della licenza/autorizzazione.	<i>pag. 9</i>
Art. 19	Inizio e sospensione attività.	<i>pag. 9</i>
Art. 20	Sostituzione e collaborazione familiare alla guida.	<i>pag. 10</i>
Art. 21	Caratteristiche delle autovetture.	<i>pag. 10</i>
Art. 22	Tassametro.	<i>pag. 11</i>
Art. 23	Tariffe.	<i>pag. 11</i>
Art. 24	Trasporto disabili.	<i>pag. 11</i>
Art. 25	Sostituzione dei veicoli.	<i>pag. 12</i>
Art. 26	Posteggi dei taxi.	<i>pag. 12</i>
Art. 27	Turni ed orari di servizio.	<i>pag. 12</i>
Art. 28	Interruzione del servizio.	<i>pag. 12</i>

CAPO III SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS.

- Art. 29 Requisiti per l'esercizio della professione con autobus. *pag. 13*
Art. 30 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus. *pag. 13*

**CAPO IV NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI E DI
COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI.**

- Art. 31 Responsabilità nell'esercizio del servizio. *pag. 13*
Art. 32 Reclami. *pag. 13*
Art. 33 Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea. *pag. 14*
Art. 34 Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea. *pag. 15*
Art. 35 Comportamenti degli utenti. *pag. 15*

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI.

- Art. 36 Vigilanza e reclami. *pag. 16*
Art. 37 Visite e verifiche. *pag. 16*
Art. 38 Pubblicità sugli automezzi. *pag. 16*
Art. 39 Sanzioni. *pag. 16*
Art. 40 Procedimenti sanzionatori. *pag. 16*
Art. 41 Diffida. *pag. 17*
Art. 42 Sanzioni amministrative pecuniarie. *pag. 17*
Art. 43 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione. *pag. 17*
Art. 44 Sospensione cautelare dal servizio. *pag. 18*
Art. 45 Revoca della licenza e dell'autorizzazione. *pag. 18*
Art. 46 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione. *pag. 18*
Art. 47 Rinuncia alla licenza o all'autorizzazione. *pag. 19*

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 Norme sui procedimenti. *pag. 19*
Art. 49 Entrata in vigore. *pag. 20*